	12 giugno 2018	
oma.		

Prot.1405/CNT2018



Alla c.a. Centri Regionali per i Trapianti Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe – ANUSCA Associazione Nazionale Comuni Italiani – ANCI Federsanità ANCI

OGGETTO: Nota del Centro Nazionale Trapianti sulla dichiarazione di volontà al Comune

Gentilissimi,

in merito a quanto afferma la "Lega nazionale contro la predazione di organi e la morte a cuore battente" in un recente comunicato contro la registrazione della dichiarazione di volontà in Comune, il Centro Nazionale Trapianti, sollecitato da molti Sindaci e dai rappresentanti regionali del sistema trapianti, ritiene di dover riaffermare con chiarezza quali sono i **presupposti di legalità e le garanzie** su cui si basa la raccolta delle manifestazioni di volontà sulla donazione degli organi.

Nel nostro Paese per la manifestazione della volontà in tema di donazione di organi e tessuti vige il principio del consenso o del dissenso esplicito (art. 23 della Legge n. 91 del 1 aprile 1999; Decreto del Ministero della Salute 8 aprile 2000). Il "silenzio-assenso" introdotto dagli artt. 4 e 5 della Legge 91/99 non ha mai trovato attuazione. Pertanto, a tutti i cittadini maggiorenni è offerta la possibilità (non l'obbligo) di dichiarare la propria volontà, sia essa positiva o negativa, in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte, attraverso le seguenti modalità:

- presso lo sportello per la dichiarazione di volontà della propria ASL di appartenenza
- presso lo sportello anagrafe dei COMUNI al momento del rinnovo o rilascio della carta d'identità sia cartacea che elettronica
- compilando il modulo dell'AIDO Associazione Italiana Donatori di Organi, tessuti e cellule, se si vuole dichiarare il SI alla donazione
- compilando le DONORCARD o i TESSERINI con i propri dati, la dichiarazione di volontà e la firma
- scrivendo un ATTO OLOGRAFO con i propri dati, la dichiarazione di volontà e la firma

Le dichiarazioni rese all'Asl, al Comune e all'AIDO sono registrate nel Sistema Informativo Trapianti, come già previsto dall'applicazione della citata legge quadro del 1999; in presenza di più dichiarazioni espresse dallo stesso cittadino, è sempre valida l'ultima in ordine di tempo. Le ultime due modalità restano valide legalmente ma la dichiarazione deve essere portata con sé o resa nota ai propri familiari.

Non esiste alcun obbligo di effettuare tale dichiarazione. Per questo, ove tale dichiarazione non sia stata effettuata e ricorrano le condizione per un possibile prelievo di organi, i familiari aventi diritto hanno la possibilità di opporsi al prelievo. Solo laddove non vi sia alcuna dichiarazione negativa rilasciata in vita e non vi sia opposizione dei familiari aventi diritto, il prelievo è consentito.

Posto che il Sistema Informativo Trapianti raccoglie tutte le dichiarazioni di volontà sulla donazione di organi e tessuti, sia positive che negative, si sottolinea che la registrazione della volontà nel SIT risulta piuttosto una garanzia di tracciabilità e di rispetto della volontà dei cittadini sia favorevoli che contrari alla donazione.

La recente opportunità offerta ai cittadini di dichiarare e registrare la volontà sulla donazione di organi e tessuti anche nei Comuni, al momento del rilascio o rinnovo della carta di identità, non nasce da un accordo privato tra il CNT, il Ministero della salute e l'ANCI, come afferma la Lega Contro la Predazione degli Organi, ma è possibile grazie agli interventi normativi di cui all'art. 3, comma 8-bis della Legge 26 febbraio 2010 n. 25 e al successivo art. 43 del Decreto-Legge 21 giugno 2013 n. 69, così come modificato dalla Legge di Conversione 9 agosto 2013 n. 98. Queste norme primarie, emanate dal Parlamento, hanno lo scopo di aumentare le occasioni e le situazioni in cui il cittadino può scegliere liberamente.

Se, tuttavia, ai cittadini è lasciata la totale libertà e il diritto di dichiarare o non dichiarare, così come quella di dichiarare un consenso o un dissenso alla donazione, i Comuni hanno invece l'obbligo di attivare questa procedura, proprio per garantire un diritto che la legge pone in capo ai cittadini. Il Centro Nazionale Trapianti, così come le altre articolazioni della rete trapiantologica, sono a servizio degli obiettivi di salute pubblica e della possibilità di curare le persone in lista di attesa con un trapianto, ma questo obiettivo non può prescindere dal diritto alla vita, alla cura e alla libertà di autodeterminazione e di scelta che sono garantiti dalla Costituzione, né può conciliarsi con delle procedure e delle modalità che non siano totalmente trasparenti e garantiste per tutti.

È pertanto deprecabile e mistificatorio ogni tentativo di insinuare dubbi e screditare, con false notizie, l'impegno delle Istituzioni Pubbliche e dei tanti professionisti che operano, come richiesto dalle norme di questo Paese, per garantire il diritto alla salute. Al fine di contrastare tale tentativo, il Centro Nazionale Trapianti conferma la disponibilità a spiegare, informare e comunicare in merito ad ogni aspetto del proprio operato che possa non risultare pienamente chiaro.

Con l'auspicio di massima condivisione della presente, attraverso i mezzi di comunicazione a Vostra disposizione, Vi ringrazio per il contributo importante impiegato nella diffusione di informazioni corrette e chiare per gli operatori e i cittadini.

Cordialmente,

Il Direttore del Centro Nazionale Trapianti Dott. Alessandro Nanni Costa

Alane Klai Costan

Viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma Tel +39 06/4990.4040 - 4041 - 4045 Fax. +39 06/4990.4101 e-mail: cnt@iss.it - PEC: cnt@pec.iss.it